

**N. 257**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica  
recante: «Regolamento per il riordino dell'Accademia  
nazionale dei Lincei»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  
e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 settembre 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 156/10

Roma, 24 SET. 2010

*Cu Pres.*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI  
LINCEI A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE  
25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA  
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

### *RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

L'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, qualora non siano adottati i relativi regolamenti di riordino, previsti dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - che individua, tra l'altro, una serie di principi e criteri direttivi.

In particolare l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede un complessivo riassetto degli enti pubblici, da attuare attraverso la fusione tra quelli che svolgono attività analoghe, la trasformazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, nonché la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Con il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica si attua il riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

L'Accademia Nazionale dei Lincei, una delle più antiche e prestigiose Accademie italiane, venne fondata nel 1603 dal principe Federico Cesi con lo scopo di costituire una sede dove poter promuovere incontri e coltivare studi naturalistici.

Rientravano nell'ambizioso progetto del fondatore l'indagine e lo studio approfondito di tutte le scienze della natura, da realizzarsi con un approccio improntato alla libera osservazione sperimentale e con l'intento di affrancarsi da ogni vincolo di tradizione e autorità.

L'elemento di grande novità, nel panorama delle numerose Accademie operanti nell'Italia del Cinquecento e Seicento, la maggior parte delle quali portatrici di interessi prettamente letterali, fu proprio la particolare attenzione dedicata dall'Accademia dei Lincei allo studio delle scienze naturali, uno studio condotto con atteggiamento di rispetto ma non di soggezione o vincolo nei confronti della precedente tradizione aristotelica-tolomaica, che anzi la nuova scienza sperimentale finiva spesso per rimettere in discussione.

L'ingresso di Galileo Galilei, padre delle grandi scoperte celesti rese possibili anche grazie al cannocchiale, divenuto Socio nel 1611, testimonia la portata rivoluzionaria del nuovo approccio di indagine scientifica inaugurato dall'Accademia.

Nel corso del tempo la vita dell'Accademia ha subito numerosi cambiamenti che, attraverso un'analisi molto sintetica, possono essere così riassunti.

Dopo il primo periodo di grande prestigio, corrispondente agli anni che vanno dalla fondazione nel 1603 alla morte del suo fondatore Federico Cesi nel 1630, l'attività dell'Accademia subì un forte rallentamento, dovuto soprattutto al fatto che l'Accademia appoggiò Galileo nel processo contro di lui.

Nel 1745 il medico e scienziato Giovanni Bianchi, noto con lo pseudonimo di Iano Planco, autore di una breve storia dei Lincei, rifondò a Rimini l'Accademia che sarebbe rimasta attiva almeno fino al 1765, con ventuno accademici.

Nel corso dell'ottocento assistiamo a diversi tentativi di rianimare l'istituto il primo dei quali è ascrivibile all'abate Feliciano Scarpellini che cercò di attivare una sua Accademia fisico-matematica intitolata dei *Nuovi Lincei*.

Nel 1847 l'Accademia venne ricondotta alla sua originaria sostanziale identità, quella più propriamente *Cesiana*, grazie all'opera di papa Pio IX che ristabilì la seicentesca Accademia con il nome di *Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei*.

Fu tuttavia nel 1874, con Quintino Sella, che l'Accademia visse la sua vera e propria rifondazione. Lo statista e scienziato piemontese, nel riaffermare l'ideale della scienza laica quale primario valore da coltivare in Roma italiana, diede nuovamente vita all'istituzione lincea che assunse allora la denominazione di *Nazionale e Reale*.

Con questa rifondazione l'Accademia ampliò il campo di studi estendendo il proprio raggio d'azione, fino ad allora prettamente circoscritto alle scienze fisiche, matematiche e naturali, anche alle scienze "moralì" o umanistiche (storia, filologia, archeologia, filosofia, economia, diritto).

La restaurazione di Quintino Sella conferì all'istituto una struttura organica, che è poi in sostanza quella tuttora vigente ai sensi dell'ultimo Statuto, approvato con D.M. 2 agosto 2001, articolata in due Classi: quella delle Scienze fisiche, matematiche e naturali e quella delle Scienze morali, storiche e filologiche.

Durante il ventennio fascista, lo Stato totalitario al fine di limitare l'indipendenza dell'Accademia dei Lincei, con legge 8 giugno 1939, n. 755, la accorpò alla *Reale Accademia d'Italia*, istituzione fascista, costituita con R.D.L. 7 gennaio 1926, n. 87, in quanto gli Accademici si rifiutarono di giurare fedeltà al governo fascista.

Con la caduta della dittatura, la Reale Accademia d'Italia, grazie anche ai suggerimenti di Benedetto Croce, venne soppressa con D.Lgs.Lgt del 28 settembre 1944, n.633, e al contempo, con D.Lgs.Lgt del 28 settembre 1944, n.359, l'Accademia Nazionale dei Lincei venne ricostituita.

Il provvedimento intende realizzare il riordino dell'Accademia dei Lincei attraverso la riduzione del 30 per cento dei membri degli organi collegiali, misura questa rientrante tra i principi e i criteri direttivi che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a rispettare nelle operazioni di riordino degli enti pubblici da esse vigilati, così come prescritto dalla citata legge 244/2007, comma 634. Nel caso in esame si fa riferimento in particolare alla lettera d) del suddetto comma:

Si è pertanto proceduto alla riduzione del numero dei componenti del Collegio dei revisori che passano da cinque a tre, con l'eliminazione di due dei membri nominati dai soci nazionali confermando invece i due componenti di nomina ministeriale nonché i due supplenti designati da queste due Amministrazioni.

Un'ulteriore riduzione è stata altresì operata nei confronti degli Uffici dirigenziali che passano, escluso quello del Cancelliere, da tre a due.

Tale previsione rientra tra i principi e i criteri direttivi che le Amministrazioni vigilanti sono chiamate a rispettare nelle operazioni di riordino degli enti e che trova il suo riferimento normativo, in particolare, nella legge 244/2007, art. 2, comma 634, lett.h), disposizione questa aggiunta dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78.

Dal punto di vista strutturale, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si compone di dodici articoli che, brevemente, si passa ad illustrare.

**L'art. 1** è una norma meramente ricognitiva, con la quale vengono indicate le finalità perseguite dall'ente e il potere di vigilanza che su di esso esercita il Ministero per i beni e le attività culturali.

**L'art. 2** definisce la composizione associativa che caratterizza la struttura e l'attività dell'Accademia.

**L'art. 3** indica gli organi dell'ente.

**L'art. 4** definisce i compiti e la modalità di nomina del Presidente dell'Accademia.

**L'art. 5** indica i compiti dell'Accademico Amministratore.

**L'art. 6** definisce le funzioni e la composizione del Consiglio di Presidenza.

**L'art. 7** definisce la composizione del collegio dei Revisori dei conti. In relazione a tale organo il regolamento dispone una riduzione dei componenti effettivi che passano da cinque a tre grazie alla soppressione di due dei membri scelti tra i soci nazionali. Vengono altresì, confermati i due supplenti attualmente previsti, di nomina ministeriale.

**L'art. 8** disciplina le modalità di adozione dello Statuto, che deve essere redatto in conformità alle norme del regolamento e alle altre disposizioni applicabili all'ente, assicurando il rispetto del principio di separazione delle funzioni tecnico-gestionali dalle attività di indirizzo e direzione. Lo Statuto deve altresì definire i compiti degli organi, modalità del loro funzionamento, nonché indicare i requisiti per la validità delle deliberazioni degli organi e i criteri di gestione economica finanziaria.

Lo Statuto, deliberato con il voto della maggioranza dei Soci nazionali, è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'art. 9 indica, quali entrate dell'Accademia, il reddito prodotto dai beni patrimoniali dell'ente, gli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, compresi naturalmente i finanziamenti previsti da disposizioni legislative, nonché le donazioni o gli atti di liberalità.

L'art. 10 detta disposizioni relative all'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia. È previsto in particolare che detta articolazione sia deliberata dal Consiglio di Presidenza e che un regolamento interno determini il numero massimo degli uffici dirigenziali, che, escluso quello di Cancelliere, non può comunque essere superiore a due, nonché i criteri generali di organizzazione relativi ad essi.

Occorre al riguardo evidenziare che il presente provvedimento di riorganizzazione dell'Accademia opera, con riferimento agli organi dirigenziali, per l'appunto, una riduzione da tre a due del numero degli uffici dirigenziali.

L'art. 11 dispone sull'approvazione del regolamento attuativo delle disposizioni statutarie.

L'art. 12, infine, detta il regime transitorio, prevedendo che il nuovo Statuto dell'Accademia sia adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Viene inoltre disposta la permanenza in carica degli attuali componenti degli organi fino alla scadenza del proprio mandato, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti che rimangono in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

La differente previsione di durata in carica dei membri dei due organi trova la sua ragione d'essere nel fatto che, per i componenti dell'organo collegiale *Consiglio di Presidenza*, il presente regolamento non prevede alcuna riduzione. Si sottolinea, a tal proposito, che gran parte dei componenti degli organi sono stati nominati nei mesi di luglio e agosto 2009, a seguito di un'elezione soggetta ad un meccanismo particolarmente complesso, stante l'esigenza di rappresentare in modo equilibrato le diverse discipline presenti nelle Classi in cui si articola l'Accademia.

Con riferimento a tale organo, pertanto, la decadenza dei componenti, al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, risulterebbe inutile ai fini del conseguimento dei risparmi che con l'operazione di riordino dell'ente si intende perseguire.

In relazione al Collegio dei Revisori dei conti, invece, per il quale il decreto prevede una riduzione da cinque a tre membri effettivi, il conseguimento dell'economia di spesa risulta condizionato alla decadenza, dopo l'approvazione del presente regolamento, degli attuali cinque componenti e al conseguente insediamento dei tre che, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo, formeranno l'organo collegiale in questione.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione quantificate nell'apposita relazione tecnica.

## **ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazioni proponenti:** Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'**Accademia Nazionale dei Lincei**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102".

### Parte I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

#### 1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.*

Il presente intervento normativo si rende necessario per attuare l'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano emanati i relativi regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da ultimo modificato dall'art.17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'intervento normativo proposto mira a razionalizzare la struttura organizzativa dell'*Accademia Nazionale dei Lincei* ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la riduzione dei membri del Consiglio dei revisori dei conti che passano da cinque effettivi a tre, nonché degli uffici dirigenziali, che passano da tre a due, realizzando così una maggiore efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

#### 2. *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni.  
decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.363 con il quale viene soppressa la "Reale Accademia d'Italia" istituito al quale l'Accademia Nazionale dei Lincei è stata, con legge 8 giugno 1939, n. 755, accorpata;

decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 con il quale viene ricostituita l'Accademia Nazionale dei Lincei;

articolo 33 della Costituzione che consente alle *Istituzioni di alta cultura* di darsi ordinamenti propri nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

legge 20 marzo 1975, n. 70 che detta disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ;

l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 concernente la promozione, da parte delle amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici, delle revisioni degli Statuti;

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 agosto 2001 c con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Accademia dei Lincei;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano emanati i relativi regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - da ultimo modificato dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. - che individua una serie di principi e criteri direttivi, quali la fusione tra enti che svolgono attività analoghe; trasformazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, soppressione e messa in liquidazione degli stessi; razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale.

*3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti;*

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

*4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo in argomento è pienamente compatibile con le disposizioni costituzionali, realizzando il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica previsto dall'art. 97.

*5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*



L'intervento normativo *de quo* non pone problemi di compatibilità con le competenze esclusive e concorrenti delle regioni a statuto ordinario e con le prerogative delle regioni a statuto speciale.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i suindicati principi costituzionali.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dell' *Accademia Nazionale dei Lincei*”.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

## Parte II - Contesto normativo comunitario ed internazionale

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo proposto non presenta profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo in esame non presenta profili di contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo *de quo* non introduce nuove definizioni. Pertanto, non si pone alcun problema di coerenza con quelle già in uso.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento proposto sono correttamente riportati, tenendo anche conto delle successive modificazioni e integrazioni degli atti richiamati.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo produce effetti abrogativi impliciti delle norme statutarie contenute nel DM 2 agosto 2001 incompatibili con il presente provvedimento.

*5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

*6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'articolo 8 del provvedimento prevede l'adozione della Statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute della legge 20 marzo 1975, n.70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.

# ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

## SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

### a) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.363 con il quale viene soppressa la "Reale Accademia d'Italia" istituto al quale l'Accademia Nazionale dei Lincei è stata, con legge 8 giugno 1939, n. 755; accorpata;

- decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 con il quale viene ricostituita l'Accademia Nazionale dei Lincei;

- articolo 33 della Costituzione che consente alle *Istituzioni di alta cultura* di darsi ordinamenti propri nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

- legge 20 marzo 1975, n. 70 che detta disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ;

- ~~decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 agosto 2001 con cui è stato approvato il vigente Statuto dell'Accademia dei Lincei;~~

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- Art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano emanati i relativi regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - da ultimo modificato dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. - che individua una serie di principi e criteri direttivi, quali la fusione tra enti che svolgono attività analoghe; trasformazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, soppressione e messa in liquidazione degli stessi; razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale.

*b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Non si segnalano carenze o criticità nella vigente situazione normativa. Si evidenzia l'opportunità offerta dal sopra richiamato combinato disposto del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 e dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244, per procedere ad un riordino strutturale dell'Accademia Nazionale dei Lincei finalizzato ad una maggiore razionalizzazione del suo assetto, soprattutto attraverso una riduzione del numero dei componenti dei relativi organi.

*c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere si connette direttamente alle considerazioni esposte nel precedente punto b) ed è comunque rappresentato dall'esigenza di evitare la soppressione automatica dell'ente in caso di mancata approvazione, nei tempi previsti, del decreto di riordino, così come disposto dal citato articolo 26. La finalità ispiratrice dell'intervento normativo, comunque, è sostanzialmente riconducibile all'esigenza di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, riducendo il complesso della spesa di funzionamento degli enti pubblici vigilati, così come indicato dal legislatore.

*d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi realizzabili sono indicati ai precedenti paragrafi b) e c). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, ed in termini di efficienza sulla base della maggiore celerità ed efficacia del processo decisionale dell'ente.

*e) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Dicasteri, Università, Istituzioni culturali, soggetti rappresentanti del mondo della cultura.

## **SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Nel corso della formazione dello schema di decreto sono stati mantenuti continui contatti con gli organi dirigenziali dell'Accademia e organizzati incontri con i medesimi.

### **SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

L'opzione di non intervento è stata esclusa, in considerazione della necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 112 del 2008.

### **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non è stata ravvisata l'opportunità di adottare opzioni alternative rispetto a quelle proposte dall'intervento normativo, considerato anche che le scelte operate sono state concordate direttamente con i destinatari delle norme e che in occasione degli incontri non sono emerse ipotesi alternative a quelle prospettate nel provvedimento.

### **SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Parimenti si è provveduto a ridurre i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dagli attuali cinque a tre, eliminando due dei membri nominati dai soci nazionali.

Si è proceduto infine a ridurre da tre o a due il numero degli uffici dirigenziali confermando la figura del Cancelliere (Direttore generale).

### **SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.**

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del Paese.

### **SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

*a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;*

Soggetti destinatari dell'intervento di riorganizzazione dell'ente e cioè i suoi amministratori e gli altri componenti dei suoi organi;

*b) le eventuali azioni per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;*

Nulla da osservare in proposito;

*c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;*

Si prevede il controllo e il monitoraggio dell'intervento al fine di rilevare gli andamenti e i risultati dell'operazione di riordino;

*d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Tali meccanismi potranno essere attivati sulla base dell'attività di controllo e monitoraggio di cui al punto c).



*Ministero dell' Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ACQ/17/B.015/15538

Roma, - 5 NOV. 2009

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del presidente della Repubblica recante riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munite del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER LE ATTIVITÀ CARATTERISTICHE COSTITUZIONALI
- 5 NOV. 2009
8203





Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO IV

*13*  
*17*  
*Bellio*  
*multato x c.s. 6/11/09*  
Roma,  
**- 4 NOV. 2009**

Prot. N.0112325  
Rif. Prot. Entrata N. 0112282

All' Ufficio Legislativo – Economia  
Sede


e p.c. All'Ufficio Legislativo – Finanze  
Sede

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell' Accademia Nazionale dei Lincei a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78; convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

E' stato esaminato il testo del provvedimento citato in oggetto, recante il regolamento di riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei e, al riguardo, si fa presente di non ravvisare motivi ostativi all'ulteriore corso del medesimo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Caro*



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'ACCADEMIA  
NAZIONALE DEI LINCEI A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1,  
DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

### RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell' **Accademica Nazionale dei Lincei**, vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si tratta di ente pubblico non economico.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici non economici.

Con il presente intervento regolamentare, si intende procedere ad un riordino strutturale dell'ente, attraverso una contrazione di uno dei suoi organi collegiali, con la modifica delle disposizioni statutarie che regolano l'assetto organizzativo e il numero dei componenti degli organi.

Il provvedimento predispone altresì una riduzione del numero degli uffici dirigenziali così come previsto dalla legge 244 del 2007, art. 2, comma 634, lett.h) con corrispondente riduzione dell'organico dirigenziale.

Con il presente regolamento si provvede a ridurre i componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dagli attuali cinque a tre, eliminando due dei membri nominati dai soci, mentre vengono confermati i due componenti supplenti di nomina ministeriale atteso che i medesimi non percepiscono alcun compenso fisso.

Si è proceduto altresì a ridurre da tre a due il numero degli uffici dirigenziali, confermando la figura del Cancelliere (Direttore generale).

Con riferimento al Collegio dei revisori, si fa presente che, attualmente, ai 3 membri effettivi designati dai Soci nazionali non spetta alcun compenso fisso ma esclusivamente un rimborso spese, mentre ai 2 membri effettivi, designati rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero per i beni e le attività culturali, spetta un compenso fisso pari a 3.904,42 euro annui, nonché il rimborso spese. Ai due membri supplenti, di designazione Ministeriale, come sopra segnalato, non spetta alcun compenso fisso ma solo il rimborso spese nel caso di partecipazione alle riunioni.

Ciò premesso, il nuovo assetto proposto per il Collegio prevede tre membri effettivi di cui uno nominato dai Soci, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali ed uno nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre vengono confermati i due supplenti.

Pertanto l'economia conseguibile con la riduzione dei componenti del Collegio dei revisori deriva dal risparmio del rimborso delle spese sostenute per i due membri nominati dai soci (nel 2008 807,80 per 3 componenti) pari ad euro 540.

Quanto infine al risparmio conseguito con la soppressione di un ufficio dirigenziale, esso ammonta ad euro 104.137,39 corrispondente al costo annuo, comprensivo degli oneri riflessi e dell'accantonamento TFR/TFS del trattamento stipendiale del titolare del predetto ufficio.

Si segnala, ad ogni buon fine che la proposta soppressione è aggiuntiva a quella già realizzata dall'Accademia in attuazione della disposizione di cui all'articolo 74 del decreto-legge n.112 del 2008, con la quale le posizioni dirigenziali vennero già ridotte da quattro a tre.


In conclusione **l'economia conseguibile ammonta a:**

- Collegio dei revisori dei conti 540,00
- Eliminazione di un ufficio dirigenziale 104.137,39

**Totale euro 104.677,39**

**in ragione d'anno**

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari .



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



**14 NOV. 2009**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTO** l'articolo 87 della Costituzione;

**VISTO** il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.363 recante "Soppressione della reale Accademia d'Italia";

**VISTO** il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 recante "Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei";

**VISTO** l'articolo 33 della Costituzione;

**VISTA** la legge 20 marzo 1975, n. 70 concernente il riordino degli enti pubblici;

**VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419;

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2001 di approvazione dello Statuto dell'Accademia dei Lincei;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'art.2, comma 634, lett.d) e lett.h) della legge 24 dicembre 2007, n.244, (legge finanziaria 2008) che prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali degli enti ed organismi pubblici statali almeno del 30 per cento;

**VISTO** l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito; con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102;

**SENTITE** le Organizzazioni sindacali in data...

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...

**ACQUISITO** il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.246;

**VISTA** la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

**SULLA** proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART.1

*(Natura e finalità dell'ente)*

1. L'Accademia nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, con sede a Roma, di seguito denominata "Accademia", ricostituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento con lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura.

A tal fine l'Accademia esercita le seguenti funzioni:

- a) tiene Assemblee e Adunanze delle Classi Riunite o delle singole Classi;
- b) organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali;
- c) partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza internazionale di consimili Istituzioni culturali;
- d) promuove e realizza attività e missioni di ricerca;
- e) conferisce premi e borse di studio;
- f) pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da esse promosse;
- g) fornisce, di sua iniziativa o su richiesta, parere ai pubblici poteri nei campi di propria competenza.

2. Svolge, nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo.

3. L'Accademia è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 2  
*(Soci e Classi)*

1. L'Accademia è costituita dai Soci e tale composizione associativa ne caratterizza la struttura e l'attività.
2. L'Accademia si compone di due Classi: una delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, l'altra delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche costituite rispettivamente di novanta Soci Nazionali oltre ai Soci nominati secondo le disposizioni statutarie, 90 Soci corrispondenti e 90 Soci stranieri.
3. La loro ripartizione in Categorie, la eventuale suddivisione delle Categorie in Sezioni e la determinazione del numero dei Soci di ciascuna Categoria e di ciascuna Sezione sono effettuate secondo le indicazioni del Regolamento accademico.

ART. 3  
*(Organi)*

1. Sono organi dell'Accademia:

- a) il Presidente o il Vice Presidente, in sua vece;
- b) l'Accademico Amministratore;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) l'Assemblea delle Classi Riunite;
- e) l'Assemblea di ciascuna Classe nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 4  
*(Il Presidente)*

1. Il Presidente rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza salvo la parte di competenza dell'Accademico Amministratore e degli Accademici Segretari. Convoca e presiede l'Assemblea, le Adunanze delle Classi riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vice Presidente, o, in mancanza di questo, dal più anziano dei Soci nazionali presenti.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

## ART.5

*(L'Accademico Amministratore)*

1. L'Accademico Amministratore prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza aventi carattere amministrativo e adotta gli atti all'uopo necessari verificando la proficuità dell'azione amministrativa.

## ART. 6

*(Il Consiglio di Presidenza)*

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal:

- a) Presidente;
- b) Vice-Presidente;
- c) Un Accademico Amministratore e un Accademico Amministratore aggiunto;
- d) Due Accademici Segretari e due Accademici Segretari aggiunti;

L'Accademico Amministratore e i due Accademici segretari possono essere sostituiti da supplenti.

2. Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia, cura l'amministrazione dell'Accademia e delibera sull'articolazione dei servizi amministrativi nonché sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti dall'Accademico Amministratore. Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.

3. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo nonché i documenti di programmazione annuale sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.



## ART. 7

### *(Il Collegio dei Revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti così designati:

- a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) un revisore effettivo scelto tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori contabili.

2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

## ART. 8

### *(Statuto)*

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinate con Statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n.70, nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento, assicurando la necessaria separazione delle funzioni tecnico gestionali dalle attività di indirizzo e direzione.

2. Lo Statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

- a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all' articolo 3;
- b) i requisiti minimi per la validità delle deliberazioni degli organi;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di istituto;
- d) i criteri di amministrazione, le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile e connesse attività di controllo e verifica;
- e) la disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- f) la composizione delle Classi dei Soci;

3. Il nuovo Statuto deve essere deliberato con il voto favorevole dalla maggioranza dei Soci nazionali esistenti ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 9  
(Entrate)

1. Le entrate dell'Accademia sono costituite:
  - a) dal reddito prodotto dai beni costituenti nel loro complesso il patrimonio dell'Accademia e dai beni ad essa dati in consegna;
  - b) da eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici e dai contributi statali previsti da disposizioni legislative;
  - c) dalle somme versate volontariamente da enti o soggetti privati per il conseguimento delle finalità dell'Accademia, con esclusione delle somme destinate all'incremento del patrimonio dell'ente;
  - d) dalle donazioni, liberalità e lasciti.

ART. 10  
(Personale e Servizi)

1. L'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia è definita con deliberazione del Consiglio di Presidenza.
2. A capo dei servizi amministrativi centrali dell'Accademia è posto un Cancelliere, Direttore Generale, scelto dall'Assemblea delle Classi Riunite.
3. La determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali, escluso quello di Cancelliere, in ogni caso non superiori a due, nonché dei criteri generali di organizzazione degli uffici dell'Accademia è disposta con regolamento interno. Formerà oggetto di regolamento interno la definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, che si rendano necessarie o anche soltanto opportune per l'attuazione delle modifiche statutarie.

ART. 11  
(Regolamento di applicazione dello Statuto)

1. Il Regolamento con il quale vengono dettate le disposizioni di applicazione dello Statuto dell'Accademia, presentato dal Consiglio di Presidenza per l'esame alle due Classi separatamente, è deliberato dalla Assemblea delle classi riunite e sottoposto all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

## ART. 12

### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il nuovo Statuto dell'Accademia è adottato, con le modalità di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del collegio dei Revisori dei conti che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Anna Rocchetti*  
*Anna Meloni*

# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## Ufficio Legislativo

Prot. n.

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0017299-22/09/2010  
02.01/13.10

SEDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
RIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ GIURIDICHE - LEGISLATIVA  
E I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI

22 SET. 2010

746

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento affari giuridici e  
legislativi

Palazzo Chigi  
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Con riferimento allo schema regolamentare di cui all'oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, si rende noto che il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza del 26 agosto u.s. si è espresso favorevolmente, con talune osservazioni, in ordine all'ulteriore iter del provvedimento.

Si chiede pertanto a codesto Dipartimento di voler disporre l'inoltro del regolamento, ai fini dell'espressione del prescritto parere, alla Commissione parlamentare competente in materia di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

A tal fine si trasmette la seguente documentazione:

- schema del decreto del Presidente della Repubblica in argomento munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, corredato da relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR;
- copia della relazione in data 2 dicembre 2009 al Consiglio di Stato;
- copia del parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 2009;
- copia della nota di risposta dell'Amministrazione prot. n. 14254 del 22 luglio 2010;
- copia del nuovo schema regolamentare predisposto a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere sopra citato;
- copia del parere definitivo espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 agosto 2010.

In ordine a quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel sopra richiamato parere definitivo, sono state accolte le osservazioni concernenti:

- l'articolo 2, comma 2, dove è stato specificato che i regolamenti interni, sulla cui approvazione il Ministro esercita la propria vigilanza, sono quelli specificamente attinenti all'amministrazione ed alla gestione economica dell'ente nonché all'organizzazione ed allo status del personale;
- l'articolo 7, dove è stato previsto che il revisore dei conti designato dall'Accademia sia eletto dall'Assemblea delle Classi Riunite e che sia eletto anche un supplente. Tale

disposizione non determina alcun ulteriore onere di spesa a carico dell'Ente, in quanto i revisori supplenti non percepiscono alcun compenso fisso.

In ordine a quanto osservato circa la corresponsione di compensi ai componenti del collegio dei revisori dei conti, si rappresenta che la previsione di un compenso fisso, da determinarsi con successivo provvedimento, spettante esclusivamente ai revisori effettivi di designazione ministeriale si pone in analogia a quanto avviene già attualmente. Su tale punto si è espressa favorevolmente anche la stessa Accademia. Inoltre, dal momento che ai revisori designati dall'Accademia spetta in ogni caso il rimborso spese, ne consegue che l'aver soppresso, nello schema di regolamento in esame, due dei tre revisori designati appunto dall'Accademia determina un risparmio di spesa pari ad euro 540 annui.

In relazione alla procedura di revisione dello statuto, non risulta invece accoglibile l'osservazione del Consiglio di Stato e non si ritiene che debba essere sottoposto al preventivo parere del Consiglio medesimo il provvedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, in quanto trattasi di decreto ministeriale (e non più di decreto del Presidente della Repubblica) non avente natura regolamentare.


Infine, questo Ministero, in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha proceduto, all'articolo 6 dello schema regolamentare, a fissare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza, prevedendo altresì che l'Accademico Amministratore aggiunto e gli Accademici Segretari aggiunti svolgano in seno all'organo il ruolo di supplenti rispettivamente dell'Accademico Amministratore e degli Accademici Segretari. Al riguardo, si deve rappresentare che l'Accademia dei Lincei con nota del 21 settembre u.s., che si allega in copia, ha lamentato che una modifica alla composizione del Consiglio di Presidenza, il quale opera a titolo gratuito, costituirebbe un *vulnus* ed uno squilibrio nell'assetto scientifico dell'Ente, in quanto verrebbe meno la presenza in seno all'organo di alcune fondamentali discipline.

Si ritiene utile inviare, per una più agevole lettura, un testo di comparazione nel quale, nella colonna di destra, sono riportate le modifiche e integrazioni a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato (in carattere grassetto ed evidenziate in giallo) e del parere definitivo dello stesso (in carattere grassetto ed evidenziata in verde), nonché la sopra richiamata modifica in applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 78/2010 (in carattere grassetto ed evidenziata in azzurro).

La presente nota e la documentazione allegata vengono inviate anche in formato elettronico per posta certificata.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Paolo Carpentieri





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Relazione al Signor Ministro  
per i Beni e le Attività Culturali*

## OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

*Decreto del Signor Ministro*

*V.S.M.: si comunica al Consiglio  
di Stato per suo parere*

Roma li.....  
F-2 DIC. 2009

*Il Ministro*  
*J. P. ...*

On. Ministro,

il decreto del Presidente della Repubblica che sottoponiamo alla Sua attenzione è stato predisposto in attuazione dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano emanati i relativi regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da ultimo modificato dall'art.17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare il succitato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; prevede un complessivo riassetto degli enti pubblici, da attuare attraverso la fusione tra quelli che svolgono attività analoghe, la trasformazione degli enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, nonché la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Con il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica si attua il riordino dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali.



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

L'intervento normativo proposto mira a razionalizzare la struttura organizzativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei, una delle più antiche e prestigiose Accademie italiane, fondata nel 1603 dal principe Federico Cesi con lo scopo di costituire una sede dove poter promuovere incontri e coltivare studi naturalistici.

Il provvedimento intende realizzare il riordino dell'Accademia attraverso la riduzione del 30 per cento dei membri degli organi collegiali, misura questa rientrante tra i principi e i criteri direttivi che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a rispettare nelle operazioni di riordino degli enti pubblici da esse vigilati, così come prescritto dalla citata legge 244/2007, comma 634. Nel caso in esame si fa riferimento in particolare alla *lettera d)* del suddetto comma.

Si è pertanto proceduto alla riduzione del numero dei componenti del Collegio dei revisori che passano da cinque a tre, eliminando due dei membri nominati dai soci, mentre vengono confermati i due componenti supplenti di nomina ministeriale atteso che i medesimi non percepiscono alcun compenso fisso.

Un'ulteriore riduzione è stata altresì operata nei confronti degli Uffici dirigenziali che passano, compreso quello del Cancelliere, da tre a due.

Tale previsione rientra tra i principi e i criteri direttivi che le Amministrazioni vigilanti sono chiamate a rispettare nelle operazioni di riordino degli enti e che trova il suo riferimento normativo, in particolare, nella legge 244/2007, art. 2, comma 634, lett. h), disposizione questa aggiunta dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78.

Dal punto di vista strutturale, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si compone di dodici articoli che, brevemente, si passa ad illustrare.

**L'art. 1** è una norma meramente ricognitiva, con la quale vengono indicate le finalità perseguite dall'ente e il potere di vigilanza che su di esso esercita il Ministero per i beni e le attività culturali.

**L'art. 2** definisce la composizione associativa che caratterizza la struttura e l'attività dell'Accademia.

**L'art. 3** indica gli organi dell'ente.

**L'art. 4** definisce i compiti e la modalità di nomina del Presidente dell'Accademia.

**L'art. 5** indica i compiti dell'Accademico Amministratore.

**L'art. 6** definisce le funzioni e la composizione del Consiglio di Presidenza.

**L'art. 7** definisce la composizione del collegio dei Revisori dei conti. In relazione a tale organo il regolamento dispone una riduzione dei componenti effettivi che passano da cinque a tre grazie alla soppressione di due dei membri scelti tra i soci nazionali. Vengono altresì, confermati i due supplenti attualmente previsti, di nomina ministeriale.

**L'art. 8** disciplina le modalità di adozione dello Statuto, che deve essere redatto in conformità alle norme del regolamento e alle altre disposizioni applicabili all'ente, assicurando il rispetto del principio di separazione delle funzioni tecnico-gestionali dalle



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

attività di indirizzo e direzione. Lo Statuto deve altresì definire i compiti degli organi, modalità del loro funzionamento, nonché indicare i requisiti per la validità delle deliberazioni degli organi e i criteri di gestione economica finanziaria.

Lo Statuto, deliberato con il voto della maggioranza dei Soci nazionali è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

**L'art. 9** indica, quali entrate dell'Accademia, il reddito prodotto dai beni patrimoniali dell'ente, gli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, compresi naturalmente i finanziamenti previsti da disposizioni legislative, nonché le donazioni o gli atti di liberalità.

**L'art. 10** detta disposizioni relative all'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia. È previsto in particolare che detta articolazione sia deliberata dal Consiglio di Presidenza e che un regolamento interno determini il numero massimo degli uffici dirigenziali, che, escluso quello di Cancelliere, non può comunque essere superiore a due, nonché i criteri generali di organizzazione relativi ad essi.

Occorre al riguardo evidenziare che il presente provvedimento di riorganizzazione dell'Accademia opera, con riferimento agli organi dirigenziali, una riduzione da quattro a tre del numero degli uffici dirigenziali.

**L'art. 11** dispone sull'approvazione del regolamento attuativo delle disposizioni statutarie.

**L'art. 12**, infine, detta il regime transitorio, prevedendo che il nuovo Statuto dell'Accademia sia adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

Viene inoltre disposta la permanenza in carica degli attuali componenti degli organi fino alla scadenza del proprio mandato ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti che rimangono in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

La differente previsione di durata in carica dei membri dei due organi, trova la sua ragion d'essere nel fatto che i per i componenti dell'organo collegiale Consiglio di Presidenza. Si sottolinea al riguardo che gran parte dei componenti degli organi sono stati nominati nei mesi di luglio e agosto 2009 a seguito di un'elezione soggetta ad un meccanismo particolarmente complesso, stante l'esigenza di rappresentare in modo equilibrato le discipline presenti nelle Classi in cui si articola l'Accademia.

In relazione al Consigli di Presidenza il provvedimento non prevede alcuna riduzione dei componenti. Pertanto la decadenza di questi ultimi, al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, risulterebbe inutile ai fini del conseguimento dei risparmi che con l'operazione di riordino dell'ente si intende perseguire.

In relazione al Collegio dei Revisori dei conti, invece, per il quale il decreto prevede una riduzione da cinque a tre membri effettivi, il conseguimento dell'economia di spesa risulta condizionato alla decadenza, dopo l'approvazione del nuovo Regolamento, degli attuali cinque componenti e al conseguente insediamento dei tre che, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto formeranno l'organo collegiale in questione.





*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Tutto ciò premesso si prega la S.V. di voler autorizzare l'invio del presente schema di regolamento e della relativa documentazione, come da distinta nota allegata, al Consiglio di Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Mario Torsello)

*M. Torsello*

Numero L. 186 e data 5/1/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2009

**NUMERO AFFARE 04880/2009**

**OGGETTO:**

Ministero per i beni e le attività culturali - ufficio legislativo.

Regolamento di riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133.

### LA SEZIONE

Vista la relazione del 2 dicembre 2009, trasmessa con nota n. 0024058 in pari data e pervenuta in Segreteria il 4 dicembre 2009, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali (ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

## PREMESSO

Riferisce l'amministrazione che l'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, nel testo da ultimo vigente, prevede un meccanismo di soppressione, per così dire, automatica degli enti pubblici non economici, per i quali non siano stati emanati entro il 31 ottobre 2009 gli specifici regolamenti di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 634, l. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato da ultimo con l'art. 17 d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009, n. 102; quell'art. 26 stabilisce inoltre che il termine suddetto s'intende rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del regolamento in questione.

Sulla base dell'autorizzazione suddetta è stato predisposto lo schema di d.P.R. in esame, nel quale si intende procedere al riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei al fine specifico di determinare una razionalizzazione della struttura organizzativa dell'ente, attraverso la riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e dei loro componenti e la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso l'ente e dell'organico del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Lo schema di regolamento in esame si compone di 12 articoli. L'art. 1 determina la natura e le finalità dell'ente; l'art. 2 ne regola la composizione associativa e l'art. 3 ne elenca gli organi. L'art. 4, a sua volta, disciplina le attribuzioni del Presidente ed il procedimento di

nomina, mentre l'art. 5 detta le norme sulle attribuzioni dell'Accademico amministrativo. Gli artt. 6 e 7 regolano rispettivamente composizione e competenze del Consiglio di presidenza e del Collegio dei revisori (che vede, con la disposizione in questione, ridotti i propri componenti da cinque a tre). L'art. 8 detta norme relative allo Statuto dell'ente, mentre l'art. 9 prevede quali possano essere le entrate dell'Ente.

L'art. 10 disciplina il personale ed i servizi, prevedendo la contrazione degli uffici dirigenziali – con esclusione di quello del cancelliere – da tre a due e demandando al regolamento interno i criteri generali di organizzazione degli uffici dell'Accademia. Il regolamento di applicazione dello Statuto è regolato dall'art. 11, mentre l'art. 12 prevede che entro 180 giorni sia adottato un nuovo Statuto e la permanenza in carica degli organi di governo dell'Accademia, con eccezione dei membri del Collegio dei revisori.

#### CONSIDERATO

Il quadro normativo nell'ambito del quale la potestà regolamentare, che si esercita con la proposta in oggetto, è certamente costituito dall'art. 26 d.l. n. 112 del 2008, ma soprattutto dall'art. 33, u.c., Cost., che garantisce alle Accademie ed alle istituzioni di alta cultura il “diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Di qui una duplice conseguenza:

a) la sussistenza di una riserva di legge (assoluta o relativa, qui poco importa) per quanto riguarda tutte le norme che sono dirette a

limitare l'autonomia delle accademie;

b) la necessità che la potestà regolamentare in delegificazione venga esercitata nei limiti stretti stabiliti dalla legge, che ne autorizza l'esercizio, e che le norme autorizzatrici stabiliscano con sufficiente precisione l'oggetto dei regolamenti in questione ed i principi nell'ambito dei quali deve svolgersi quella potestà.

Ne consegue che l'intervento della potestà regolamentare in deroga alla legge dovrà essere finalizzato esclusivamente alla attuazione dei criteri stabiliti dalle norme primarie, che, nel caso di specie, consistono nella riduzione degli organi, del numero dei loro componenti, degli uffici e del personale e nel contenimento delle spese riguardanti la logistica ed il funzionamento; sicchè il regolamento non dovrebbe recare norme riguardanti altre materie.

E' in tale ottica, che si impone il contemperamento delle due esigenze più sopra esposte, nel senso che l'ente pubblico avente natura associativa ben potrà vedere garantita la propria autonomia statutaria e la propria natura, se riuscirà ad ottenere attraverso opportuni interventi statutari, regolamentari ed amministrativi quegli obiettivi di contenimento della spesa e di razionalizzazione della stessa, che il succitato art. 17 fissa come inderogabili.

Alla stregua di tali principi ne deriva che la bozza di regolamento in esame appare, sotto un certo profilo, lacunosa e, sotto un altro profilo, eccedente quanto ad essa consentiva il più volte ricordato art. 26 d.l. n. 112 del 2008.

Essa è anzitutto eccedente rispetto ai criteri nella parte in cui ripete quasi pedissequamente disposizioni statutarie ma in tal modo sottraendo la materia all'autonomia dell'ente, ovvero interviene su materie che esulano dal campo, che direttamente o indirettamente incide sulla razionalizzazione della spesa.

Ciò vale in particolare per i primi due commi dell'art. 1, in quanto relativi a materie tipicamente statutarie e difatti ripetitivi dello Statuto. L'unica differenza, dovuta alla soppressione nella lett. g) dell'espressione contenuta nel comma 2 dell'art. 2 dello Statuto "eventualmente formula proposte", appare di scarso significato, visto che un parere può ben contenere proposte e che un'interpretazione in senso contrario potrebbe incidere sulle stesse prerogative del Presidente della Repubblica, che dal 1992 ha elevato l'Accademia a proprio consulente nel campo della scienza e della cultura. Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 2, che dunque va parimenti soppresso.

D'altro canto lo schema è lacunoso, perché non prevede quei meccanismi atti ad attuare la riduzione degli organici e delle spese per la logistica, sia all'interno dell'ente che nella stessa Amministrazione vigilante, richiesti dal comma 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2008.

A questo riguardo è necessario che l'Amministrazione fornisca chiarimenti in ordine:

a) all'ordinamento degli uffici dell'Accademia nazionale dei Lincei ed

alla pianta organica degli uffici amministrativi, e in particolare di quelli relativi alla logistica onde riscontrare le ragioni per le quali non si sia ritenuto di intervenire su questi due aspetti, fissando limiti all'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente;

b) all'organizzazione degli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali addetti alla vigilanza dell'Accademia, ai fini dell'attuazione della lett. i) del comma 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007.

In ordine a tali considerazioni si impone dunque un adeguato approfondimento.

Si anticipano peraltro alcune osservazioni sui singoli articoli.

Il terzo comma dell'art. 1, nel momento stesso in cui non limita la vigilanza del Ministero agli aspetti contabili e ai relativi ai regolamenti interni (così come faceva l'art. 21 dello Statuto), potrebbe essere inteso nel senso di voler estendere la vigilanza stessa anche alle attività culturali ed al loro contenuto, fino ad immaginare un potere di direttiva del Ministero, che per gli enti associativi viene per lo più escluso. Ma nel caso in esame una tale interpretazione costituirebbe inammissibile violazione dei principi costituzionali in materia di libertà delle scienze e delle arti, garantita dall'art. 33 Cost., sicchè appare necessario chiarire l'ambito nel quale può esplicarsi il potere ministeriale di vigilanza.

- Il secondo comma dell'art. 4 risulta formulato in modo assolutamente ambiguo e lacunoso. Innanzi tutto, omette il riferimento al Vice-Presidente, la cui elezione è collegata a quella del

Presidente, ed in secondo luogo, può essere interpretato in modo da risultare in contrasto con l'autonomia e con la struttura associativa dell'Ente, ove si dovesse dare alla nomina del Presidente da parte del Ministro un carattere sostanziale, mentre essa non può che rivestire carattere puramente dichiarativo dell'avvenuta elezione del Presidente da parte dell'Assemblea delle Classi Riunite. L'intervento formale del Ministro è già, del resto, assicurato dall'art. 16 del vigente Statuto, con il quale l'associazione ha volontariamente sottoposto all'approvazione degli organi dello Stato talune sue designazioni elettive. Ove si volesse mantenere perciò la disposizione, essa dovrebbe recitare: "Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e per le attività culturali. Essi possono essere rieletti una sola volta".

- All'art. 6, al primo comma, appare ultronea la previsione di Accademici segretari supplenti, una volta che la lett. d) prevede gli Accademici segretari aggiunti. Il terzo comma è già contenuto nell'art. 21 dello Statuto. Quanto, poi, alle competenze del Consiglio di Presidenza, che "delibera sull'articolazione dei servizi amministrativi", appare maggiormente garantista la dizione dell'art. 20 dello Statuto, una volta depurata della possibilità di attribuire autonomia gestionale a talune strutture. In quella disposizione si prevede che le deliberazioni del Consiglio di Presidenza relative all'articolazione degli uffici formino oggetto di modifiche



regolamentari, da approvarsi dall'Assemblea delle Classi Riunite e da sottoporre – ai sensi del successivo art. 21 dello Statuto – all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali.

- Sull'art. 7, le cui modificazioni sono le uniche che rispondono esplicitamente e direttamente ai criteri previsti dall'art. 634 dell'art. 2 l. n. 244 del 2007, ci si deve domandare, innanzi tutto, quali ragioni abbiano indotto ad attribuirne la Presidenza al membro di nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze e a non mantenere la Presidenza al componente eletto dall'Assemblea delle Classi Riunite, così come non si comprende perché, essendo quest'ultimo divenuto componente unico, non sia stata prevista la figura del supplente.
- L'art. 8, nell'elencare le materie nelle quali deve in particolare esplicitarsi l'autonomia statutaria, sottrae il nuovo Statuto al controllo di legittimità del Consiglio di Stato, che era invece previsto dall'art. 23, comma 1, d.m. 2 agosto 2001, senza fornire motivazioni.
- L'art. 10 ripete quanto già previsto nell'art. 20 dello Statuto. Le uniche modifiche sono quelle consistenti nella abrogazione della possibilità di attribuire autonomia gestionale ad alcune strutture (si è già detto che il secondo periodo del primo comma potrebbe restare inalterato, assumendo così una funzione garantista verso un uso del potere di organizzazione non rispondente a criteri di economicità e di efficienza) e nella previsione del numero massimo degli uffici dirigenziali.

Oltre alle integrazioni istruttorie indicate, è opportuno che


l'Amministrazione faccia conoscere la circolare – se emanata - della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui fa riferimento il comunicato della riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, visto che l'intervento di riordino dei vari enti pubblici deve svolgersi in un quadro di coerenza, che la predetta circolare dovrebbe assicurare, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire.

Ritiene, infine, la Sezione che, avendo lodevolmente data l'Amministrazione tempestiva attuazione al succitato art. 26 del d.l. n. 112 del 2008, vi sia la possibilità che, senza l'incalzare dei tempi, si possa procedere ad una accurata rilettura del testo per adeguarlo alla nota circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92. (si pensi all'uso delle maiuscole, alla numerazione dei commi, come nel caso del comma 1 dell'articolo 1, frazionato con un "a capo").


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti, le notizie ed i documenti di cui in motivazione.


L'ESTENSORE  
Damiano Nocilla



IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio




IL SEGRETARIO  
MASSIMO TELI



IL SEGRETARIO


Massimo Meli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Massimo Meli', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat cursive.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo



Prot. n.

MBAC-UDGM  
LEGISLATIVO  
0014254-22/07/2010  
Cl. 02.02.01/13.10

Al Consiglio di Stato  
Sezione consultiva per gli atti  
normativi - Palazzo Spada

Piazza Capo di Ferro  
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nell'Adunanza del 14 dicembre 2009 codesta Sezione ha formulato alcune osservazioni ed ha richiesto taluni chiarimenti in ordine al provvedimento in oggetto, sospendendo l'espressione del parere.

Al riguardo, nell'aderire alle osservazioni di codesto eccellentissimo Consesso, si forniscono i seguenti elementi informativi e si illustrano le integrazioni e/o modificazioni apportate al testo in argomento.

Relativamente all'esigenza, rilevata dalla Sezione, di garantire all'Accademia nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura, l'autonomia nelle forme riconosciute dall'articolo 33 della Costituzione, questo Ministero ha provveduto ad una revisione del testo regolamentare al fine di verificare l'incidenza delle previsioni in esso contenute sulle materie specificamente statutarie, apportando quindi gli opportuni correttivi.

In particolare si è proceduto a riformulare l'articolo 1 (ora articolo 2), eliminando dal comma 1 l'elencazione dettagliata delle funzioni esercitate dall'Accademia, sopprimendo il comma 2 e precisando al comma 3 (ora comma 2) che la vigilanza del Ministero è esercitata limitatamente agli aspetti connessi alla gestione economico-finanziaria e contabile, nonché all'approvazione dei regolamenti interni, senza, pertanto, alcun potere di direttiva sull'attività scientifica dell'Accademia medesima.

Analogamente, si è proceduto alla soppressione dell'articolo 2 (*Soci e Classi*), in quanto meramente ripetitivo di disposizioni statutarie.

E' stato inoltre inserito un nuovo articolo 1, rubricato *Disposizioni generali*, proprio al fine di correlare il riordino dell'ente agli obiettivi di riduzione della spesa e di incremento di efficienza dello stesso, dettati dalla norma di riferimento.

Si è ritenuto infine di mantenere gli articoli relativi agli organi dell'Accademia (Presidente, Accademico amministratore, Consiglio di Presidenza) non interessati direttamente dalle finalità dell'intervento di riordino - articoli che comunque non recano previsioni difformi da quelle statutarie - al fine di assicurare una struttura coerente e "leggibile" allo schema regolamentare nel suo complesso.

Per quanto concerne l'osservazione di codesta Sezione circa l'assenza dei meccanismi volti ad attuare la riduzione degli organici e delle spese di logistica, richiesti dal comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, è stata prevista per l'Accademia, oltre alla soppressione - già contemplata - di un ufficio dirigenziale di livello non generale, anche la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale.

L'attuale dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Accademia, approvata dal Ministero in data 12 febbraio 2009 previo avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a 57 unità. Una riduzione di 7 unità (1 di area A e 6 di area C, posizione economica C1), ritenuta attualmente sostenibile in relazione alle esigenze funzionali dell'Accademia, verrebbe a determinare un risparmio di spesa di euro 197.700,83, pari al 10,73% del costo totale del personale.

Si è provveduto di conseguenza a riformulare l'articolo 10, ora rubricato *Organizzazione interna e Uffici dirigenziali*, prevedendo l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, del regolamento interno dell'Accademia per l'assetto organizzativo degli uffici dirigenziali, nonché per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) individuazione degli uffici dirigenziali, con esclusione di quello del Cancelliere, in numero non superiore a due;
- b) ridefinizione della pianta organica del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Complessivamente, pertanto, il riordino dell'Accademia produrrà gli effetti di seguito indicati, con conseguenti risparmi sulle spese di funzionamento dell'ente, in linea con i principi e criteri direttivi dettati dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007:

- riduzione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di almeno il 30% (da 7 a 5) → lettera d), comma 634, art. 2, L. 244/2007;
- soppressione di un ufficio dirigenziale di livello non generale (da 3 a 2) → lettera h), comma 634, art. 2, L. 244/2007;
- riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale (attualmente n. 57 unità) in misura non inferiore al 10% → lettera h), comma 634, art. 2, L. 244/2007.

In ordine alla mancata applicazione dei sopra richiamati meccanismi di riduzione degli organici relativamente all'amministrazione vigilante (lettera i), comma 634, art. 2, L. 244/2007), si rappresenta quanto segue.

La vigilanza sull'Accademia, come su altri enti ed istituzioni con finalità culturali, è esercitata dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore.

Tale Direzione generale ha già subito, nel corso della seconda metà dell'anno 2009, una riduzione dei propri Uffici addetti alle specifiche funzioni di vigilanza. Infatti, con il DPR 2 luglio 2009, n. 91, che ha modificato - ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 - l'assetto organizzativo del Ministero recato dal DPR 26 novembre 2007, n. 233, gli uffici centrali dipendenti dalla predetta Direzione generale sono stati portati da 4 a 3.

Nello specifico, sono stati accorpate il Servizio II (*Patrimonio bibliografico statale e non statale*) ed il Servizio III (*Istituti culturali*), aventi competenza, in via principale, il primo in materia di tutela del patrimonio librario, di funzionamento delle biblioteche pubbliche statali, di vigilanza sugli Istituti centrali e dotati di autonomia speciale, di erogazione di contributi a favore di biblioteche non statali; il secondo in materia di vigilanza su istituzioni culturali pubbliche, di erogazione di contributi ad istituti, fondazioni ed associazioni, di verifica del corretto utilizzo del contributo erogato.

In virtù di tale accorpamento, è stata conseguita una rilevante riduzione della spesa sia relativamente al posto di funzione dirigenziale, sia per quanto riguarda i costi relativi al personale liberato da tali incombenze, in quanto il nuovo Servizio ha assommato le competenze delle due precedenti strutture ma non le relative risorse umane e strumentali. Parte del personale infatti è stato ridistribuito per far fronte alle esigenze d'organico della Direzione generale nonché del neo costituito Centro per il libro e la lettura, con conseguimento di economie di spesa.

Pertanto, l'attuale Servizio II (*Patrimonio bibliografico ed istituti culturali*) della Direzione generale - reso operativo con il decreto ministeriale 20 luglio 2009 che ha definito l'articolazione e le funzioni degli uffici di seconda fascia del Ministero - si trova a far fronte ad un notevole aumento di competenze, cui non ha fatto riscontro un aumento di personale.

Solo per l'attività relativa agli istituti culturali, il Servizio annualmente cura il finanziamento relativo a 20 istituti sovvenzionati da specifiche disposizioni normative, riceve ed istruisce circa 600 istanze di contributo a sostegno di attività culturali e scientifiche da parte di istituzioni, associazioni e fondazioni, cui triennialmente si aggiungono 300 ulteriori istanze prodotte dagli istituti che chiedono l'inserimento nella Tabella di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996. L'attività di vigilanza si esplica quindi nell'approvazione di bilanci degli istituti beneficiari dei contributi, in verifiche amministrativo-contabili, ispezioni e controlli relativi al corretto utilizzo del contributo erogato, nella nomina dei rappresentanti del Ministero negli organi collegiali, dei Presidenti e dei soci accademici negli istituti culturali (circa 100 l'anno), secondo quanto previsto dai relativi statuti, nei pareri emessi alle Prefetture per i riconoscimenti della personalità giuridica e modifiche statutarie (circa 60 all'anno).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, con le quali si è evidenziato l'impegno profuso ai fini della razionalizzazione della spesa dell'amministrazione, si rappresenta a codesto On.le Consesso l'oggettiva difficoltà di prevedere un'ulteriore riduzione degli uffici cui è demandata la vigilanza in materia, se non con il rischio di una compromissione del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

Con riferimento, infine, alle osservazioni sui singoli articoli, si è provveduto a:

- articolo 1, comma 3 (ora articolo 2, comma 2): come precedentemente illustrato, è stato chiarito l'ambito nel quale si esplica il potere ministeriale di vigilanza;
- articolo 4, comma 2: è stato inserito il riferimento anche alla figura del Vice Presidente e sono state esplicitate le modalità di elezione e nomina del Presidente e

del Vice Presidente medesimo, in linea con la formulazione suggerita da codesta Sezione;


- articolo 6: sono stati eliminati il riferimento ai supplenti degli Accademici Segretari e le previsioni meramente ripetitive;
- articolo 7: la Presidenza del Collegio dei revisori è stata attribuita al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze su esplicita richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sul punto questo Ministero si rimette comunque alle valutazioni di codesta Sezione; non si ritiene d'altronde possibile prevedere un ulteriore revisore supplente, in quanto verrebbe meno il rispetto delle prescritta riduzione percentuale dei componenti dell'organo; al comma 3 dell'articolo in esame è stato inoltre precisato che il compenso fisso, da determinarsi con successivo provvedimento, spetta esclusivamente ai revisori effettivi di designazione ministeriale, in analogia a quanto avviene già attualmente (su tale punto si è espressa favorevolmente anche la stessa Accademia);
- articolo 8: non si ritiene che il provvedimento di approvazione dello Statuto e delle relative modifiche debba essere sottoposto al preventivo parere del Consiglio di Stato, in quanto trattasi di decreto ministeriale (e non più di decreto del Presidente della Repubblica) non avente natura regolamentare;
- articolo 10: l'articolo è stato riformulato, come in precedenza illustrato, al fine di dettare i criteri, per la prescritta riduzione delle spese, cui deve uniformarsi il nuovo regolamento interno dell'Accademia.

Si è provveduto infine ad eliminare l'articolo 11 (Regolamento di applicazione dello Statuto), in quanto ripetitivo di disposizioni statutarie, ed è stata operata una verifica del testo per gli aspetti relativi al *drafting*.

Si allega alla presente il nuovo schema regolamentare nonché, per comodità di lettura, un testo di comparazione delle due versioni del regolamento.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Paolo Carpentieri



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTO** l'articolo 87 della Costituzione;

**VISTO** il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363 recante "Suppressione della reale Accademia d'Italia";

**VISTO** il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 recante "Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei";

**VISTO** l'articolo 33 della Costituzione;

**VISTA** la legge 20 marzo 1975, n. 70 concernente il riordino degli enti pubblici;

**VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2001 di approvazione dello Statuto dell'Accademia dei Lincei;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008);

**VISTO** l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133;

**VISTO** l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102;

**RITENUTO** di dover procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Accademia nazionale dei Lincei, secondo i criteri di cui al citato articolo 2, comma 634, lettere *d*) e *h*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...

**ACQUISITO** il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;



VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

## EMANA

il seguente regolamento:

### ART.1

*(Disposizioni generali)*

1. L'Accademia nazionale dei Lincei, di seguito denominata "Accademia", è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'ente, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi.

### ART. 2

*(Natura e finalità dell'ente)*

1. L'Accademia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, istituzione di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ricostituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, persegue lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura.

2. L'Accademia, con sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, che è esercitata, nel rispetto del principio costituzionale di libertà delle scienze e delle arti, limitatamente agli aspetti connessi alla gestione economico-finanziaria e contabile, nonché all'approvazione dei regolamenti interni.

### ART. 3

*(Organi)*

1. Sono organi dell'Accademia:

- a) il Presidente o il Vice Presidente, in sua vece;
- b) l'Accademico Amministratore o l'Accademico Amministratore aggiunto, in sua vece;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) l'Assemblea delle Classi Riunite;
- e) l'Assemblea di ciascuna Classe nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 4  
*(Il Presidente)*

1. Il Presidente rappresenta l'Accademia. Convoca e presiede l'Assemblea, le Adunanze delle Classi riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza. In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vice Presidente, o, in mancanza di questo, dal più anziano dei Soci nazionali presenti.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Essi durano in carica tre anni e non possono essere rieletti immediatamente se non per una volta.

ART.5  
*(L'Accademico Amministratore)*

1. L'Accademico Amministratore predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza aventi carattere amministrativo e adotta gli atti all'uopo necessari verificando la proficuità dell'azione amministrativa.

2. L'Accademico Amministratore e l'Accademico Amministratore aggiunto sono eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite e durano in carica tre anni, con possibilità di essere rieletti.

ART. 6  
*(Il Consiglio di Presidenza)*

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) l'Accademico Amministratore;
- d) l'Accademico Amministratore aggiunto;
- e) gli Accademici Segretari e gli Accademici Segretari aggiunti delle due Classi.

2. Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia. Esso cura l'amministrazione dell'Accademia, delibera sul bilancio preventivo, e relative variazioni, e sul conto consuntivo e li presenta alla deliberazione definitiva dell'Accademia nell'Assemblea a Classi Riunite.

ART. 7  
*(Il Collegio dei Revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti così designati:

- a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) un revisore effettivo scelto tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori contabili.

2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Ai revisori effettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

## ART. 8

*(Statuto)*

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinate con Statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n.70, nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento, assicurando la necessaria separazione delle funzioni tecnico gestionali dalle attività di indirizzo e direzione.

2. Lo Statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

- a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;
- b) i requisiti minimi per la validità delle deliberazioni degli organi;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di istituto;
- d) i criteri di amministrazione, le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile e connesse attività di controllo e verifica;
- e) la disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- f) la composizione delle Classi dei Soci.

3. Lo Statuto deve essere deliberato con il voto favorevole dalla maggioranza dei Soci nazionali esistenti ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## ART. 9

*(Entrate)*

1. Le entrate dell'Accademia sono costituite:

- a) dal reddito prodotto dai beni costituenti nel loro complesso il patrimonio dell'Accademia e dai beni ad essa dati in consegna;
- b) da eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici e dai contributi statali previsti da disposizioni legislative;

- c) dalle somme versate volontariamente da enti o soggetti privati per il conseguimento delle finalità dell'Accademia, con esclusione delle somme destinate all'incremento del patrimonio dell'ente;
- d) dalle donazioni, liberalità e lasciti.

#### ART. 10

##### *(Organizzazione interna e Uffici dirigenziali)*

1. L'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia è definita con deliberazione del Consiglio di Presidenza.

2. A capo dei servizi amministrativi centrali dell'Accademia è posto un Cancelliere, Direttore Generale, scelto dall'Assemblea delle Classi Riunite.

3. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è adottato, con deliberazione del Consiglio di Presidenza, il regolamento interno dell'Accademia per l'assetto organizzativo degli uffici dirigenziali, nonché per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) individuazione degli uffici dirigenziali, con esclusione di quello del Cancelliere, in numero non superiore a due;

b) ridefinizione della pianta organica del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

#### ART. 11

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il nuovo Statuto dell'Accademia è adottato, con le modalità di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del collegio dei Revisori dei conti che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Numero 6118 / 2010 e data 15 / 8 / 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

**NUMERO AFFARE 04880/2009**

OGGETTO:

Ministero per i Beni e le attività culturali - Ufficio legislativo.

Regolamento di riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133.

### LA SEZIONE

Vista la relazione del 2 dicembre 2009, trasmessa con nota n. 0024058 in pari data e pervenuta in Segreteria il 4 dicembre 2009, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia interlocutoria del 14 dicembre 2009;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 0014254 del 22 luglio 2010, con la quale l'Amministrazione ha corrisposto alla pronuncia

suddetta;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Con relazione del 2 dicembre 2009 citata in epigrafe il Ministero per i Beni e le Attività culturali trasmetteva, ai sensi dell'art. 26 d.l. 15 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, un progetto di regolamento di riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei, il cui contenuto è stato illustrato nel parere della Sezione del 14 dicembre 2009.

Questo parere, di natura interlocutoria, formulava una serie di osservazioni e chiedeva all'Amministrazione alcuni chiarimenti in ordine a talune disposizioni contenute nel suddetto progetto di regolamento.

La Sezione, infatti, osservava che, essendo l'Accademia nazionale dei Lincei una istituzione di alta cultura avente carattere associativo, il potere regolamentare del Governo in delegificazione non potesse andare oltre gli stretti limiti fissati dal combinato disposto dell'art. 33, u.c., Cost. e del suddetto art. 28 d.l. n. 112 del 2008; con la conseguenza "che l'intervento della potestà regolamentare in deroga alla legge dovrà essere finalizzato esclusivamente all'attuazione dei principi e criteri stabiliti dalle norme primarie, che, nel caso di specie, consistono nella riduzione degli organi, del numero dei loro componenti, degli uffici e del personale e nel contenimento delle spese riguardanti la logistica ed il funzionamento".

Alla stregua di tale criterio la Sezione formulava osservazioni sugli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 10 e chiedeva all'Amministrazione notizie e chiarimenti.

Con la nota del 22 luglio 2010 l'Amministrazione, condividendo in larga parte il contenuto del succitato parere interlocutorio del 14 dicembre 2009, trasmetteva un testo dello schema di regolamento in oggetto profondamente rinnovato, chiedendo appunto che la Sezione si pronunciasse su quest'ultimo.

L'art. 1 del nuovo testo enuncia le finalità che si propone la nuova regolamentazione, mentre l'art. 2 disciplina la natura giuridica dell'Accademia nazionale dei Lincei e la vigilanza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, che è a sua volta limitata alla gestione economico-finanziaria e contabile, nonché all'approvazione dei regolamenti interni. Gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono gli organi di governo dell'Accademia. L'art. 8 disciplina l'autonomia statutaria dell'Ente, le cui entrate sono regolate dall'art. 9, mentre agli artt. 10 e 11 sono rispettivamente contemplate la potestà di organizzazione interna e le disposizioni transitorie e finali.

Considerato:

La Sezione prende con soddisfazione atto del fatto che l'Amministrazione, condividendo la maggior parte delle osservazioni formulate nel parere interlocutorio del 14 dicembre 2009, abbia proceduto ad una sostanziale riformulazione della bozza di regolamento in oggetto, che appare più rispettosa dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'Ente.

Infatti, alla Sezione non sembra possa dubitarsi che – in relazione

alla peculiare natura dell'Accademia nazionale dei Lincei ed alle garanzie costituzionali connesse a tale natura – l'art. 26 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, debba interpretarsi in senso restrittivo, con la conseguenza che il potere di delegificazione, ivi previsto, non possa applicarsi se non per le finalità e nei limiti previsti da tale norma. Di qui la necessità che le singole disposizioni del regolamento in esame debbano collegarsi, più o meno direttamente, alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza dei servizi, quali emergenti dal comma 634 l. 24 dicembre 2007, n. 244.

In questo quadro la Sezione ritiene opportuno insistere sul fatto che la bozza di regolamento in esame non modifichi la procedura di revisione dello Statuto, disciplinata dall'art. 23 d.m. 2 agosto 2003, proprio al fine di evitare un eccesso di delega rispetto al più volte citato art. 26 d.l. n. 112 del 2008.

Analogamente, al comma 2 dell'art. 2, andrebbe specificato che i regolamenti interni, sulla cui approvazione il Ministro esercita la propria vigilanza, sono quelli più specificamente attinenti all'amministrazione ed alla gestione economica dell'Ente, nonché all'organizzazione ed allo status del personale, mentre devono ritenersi assegnati alla piena autonomia dell'Accademia il regolamento accademico e gli altri regolamenti specificamente attinenti allo svolgimento dell'attività culturale dell'Accademia, disciplinati dall'art. 22 dello Statuto.

Quanto all'art. 7 la Sezione rileva come la disposizione dovrebbe innanzi tutto prevedere – colmando una lacuna – che il revisore dei conti dovrebbe essere designato dall'Accademia mediante elezione



da parte dell'Assemblea. In questo quadro andrebbe riconsiderata l'intera disposizione, verificando se la partecipazione al Collegio dei Revisori dei conti da parte del componente designato dall'Accademia sia o no gratuita, alla luce di quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto. In caso di risposta affermativa, appare stridente con gli intenti del provvedimento aver soppresso due componenti del Collegio non retribuiti e mantenuto i due componenti, che invece sarebbero retribuiti ai sensi del comma 2 del medesimo art. 7 (a proposito di questi ultimo occorrerebbe, tenendo conto di quanto disposto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, all'art. 6, comma, procedere alla sua soppressione). Infine, appare incongrua la mancata previsione di un supplente del membro designato dall'Accademia, con il rischio che in caso d'impedimento di quest'ultimo il collegio risulti squilibrato nella composizione.


Quanto, infine, all'osservanza dei principi direttivi di cui alle lett. h) ed i) del comma 634 dell'art. 2 l. 24 dicembre 2007, n. 244, la Sezione prende atto della riorganizzazione degli uffici amministrativi dell'Accademia con conseguente riduzione di un ufficio dirigenziale e della dotazione organica del personale dipendente dall'Ente, nonchè dell'esplicito riferimento nel testo del regolamento in oggetto a tale riduzione; essa prende atto altresì del fatto che in ordine all'Amministrazione vigilante si è già operata una sensibile riduzione degli Uffici addetti alle specifiche funzioni di vigilanza (si pensi all'accorpamento tra il Servizio del patrimonio bibliografico e quello degli Istituti culturali) con d.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, e soprattutto del fatto che il personale liberato dalle incombenze della

vigilanza in seguito a tale accorpamento è stato destinato ad altre funzioni, con conseguente contestuale riduzione delle risorse strumentali.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Damiano Nocilla



IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

IL PRESIDENTE

Roma, 21 settembre 2010

odd

Prot. n. 596/2010

Illustre Cons. Paolo Carpentieri  
Vice Capo Ufficio Legislativo  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Via del Collegio Romano, 27  
00187 Roma

Illustre Consigliere,

come d'accordo si invia un appunto sul problema relativo all'art. 6 comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui attuazione creerebbe uno scompensato nell'assetto scientifico dell'accademia senza che ciò comporti alcun risparmio in quanto la partecipazione dei soci al Consiglio di Presidenza è a titolo del tutto gratuito.

Si ritiene che la normativa citata non ci riguardi in quanto l'Accademia svolge "funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico" per le motivazioni che si allegano. Se si volesse modificare con applicazione formalistica e senza che ciò produca alcun risparmio, il Consiglio di Presidenza dell'Accademia, che ha questa composizione dal 1870 per garantirne la continuità anche attraverso la successione storica della rappresentanza delle diverse scienze, si verificherebbe un *vulnus* che nella storia dei Lincei ha un solo precedente e cioè quello verificatosi durante il regime fascista.

In ogni modo si fa presente che il Consiglio consta di otto membri di cui tre "aggiunti" (v. allegato).

Confido nella Sua attiva collaborazione affinché si tenga conto di queste fondate argomentazioni che abbiamo già esposto in più occasioni a codesto Ministero.

Con viva cordialità.

Lamberto Maffei

Si invia, come da accordi, l'appunto relativo alla composizione del Consiglio di Presidenza dell'Accademia dei Lincei; come si vede il Consiglio di Presidenza è espressione, tramite votazioni assembleari di gran parte delle discipline facenti capo all'Accademia così assicurando un governo interdisciplinare. Si segnala inoltre che la rotazione tra discipline discende dalla storia stessa dell'Accademia. I danni che deriverebbero dall'eliminazione di alcuni componenti e, di conseguenza di alcune discipline, non sarebbero compensati da nessun beneficio economico, in quanto tutti i soci prestano la loro opera a titolo completamente gratuito.

#### CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

PRESIDENTE *Lamberto Maffei*, Professore di Neurologia nella Scuola Normale di Pisa (nominato con D.M. 29/7/2009 - decorrenza 1° agosto 2009 – 31 luglio 2012) MEDICO

VICE PRESIDENTE *Alberto Quadrio Curzio*, Professore di Economia politica nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, (nominato con D.M. 29/7/2009- decorrenza 1° agosto 2009 – 31 luglio 2012) ECONOMISTA

ACCADEMICO AMMINISTRATORE *Luciano Martini*, Professore emerito dell'Università di Milano, (eletto il 10 giugno 2009). BIOLOGO

ACCADEMICO SEGRETARIO *Giancarlo Setti*, Professore di Astrofisica nell'Università di Bologna, Accademico Segretario per la Classe di Scienze Fisiche (eletto il 22 giugno 2006). ASTRONOMO

ACCADEMICO SEGRETARIO *Antonio Giuliano*, Professore emerito dell'Università di Roma, per la Classe di Scienze Morali (eletto l'11 dicembre 2009). ARCHEOLOGO

ACCADEMICO AMMINISTRATORE AGGIUNTO *Pietro Rescigno*, Professore emerito nell'Università di Roma La Sapienza (eletto il 10 giugno 2009). GIURISTA

ACCADEMICO SEGRETARIO AGGIUNTO *Annibale Mottana*, Professore di Georisorse e Mineralogia applicate all'Ambiente nell'Università di Roma Tre, per la Classe di Scienze Fisiche (eletto il 22 giugno 2006). GEOLOGO

ACCADEMICO SEGRETARIO AGGIUNTO *Fulvio Tessitore*, Professore di Storia della Filosofia nell'Università di Napoli Federico II per la Classe di Scienze Morali (eletto il 12 febbraio 2010) FILOSOFO.

Dal 1870 il Consiglio di Presidenza ha questa composizione.

Nel caso in cui venissero eliminati gli "Aggiunti" verrebbero ad essere eliminate alcune discipline dal Consiglio di Presidenza mentre è tradizione che tutte le discipline scientifiche siano rappresentate in esso.

Pertanto verrebbe a mancare:

- il giurista Prof. Pietro Rescigno (prima in Consiglio come giurista c'era il Prof. Giovanni Conso).
- lo storico filosofo Prof. Fulvio Tessitore (sin dai tempi di Benedetto Croce uno storico faceva parte del Consiglio di presidenza dell'Accademia).
- il geologo Prof. Annibale Mottana (sin dai tempi di Quintino Sella figura in Consiglio un geologo)

L'attuale Presidente Lamberto Maffei è un medico (è il primo medico presidente dell'Accademia, l'ultimo biologo Presidente fu Giuseppe Montalenti).

L'attuale Vice Presidente Prof. Alberto Quadrio Curzio è un economista (l'ultimo economista Vice Presidente fu Luigi Einaudi).

Inoltre si fa presente che nessun accademico componente degli organi direttivi percepisce alcun compenso, gettone o altra forma di remunerazione.

I Soci nell'Assemblea del 10/11/2006 hanno rinunciato anche al gettone di presenza di 20 euro lordi.

Roma, 17 settembre 2010

P.S. Il Consiglio di Presidenza quindi è composto di cinque membri effettivi e tre aggiunti che si potrebbero configurare come supplenti.

La spesa sia per gli effettivi sia per gli aggiunti è zero in quanto la partecipazione è a titolo gratuito.

Roma, 17 settembre 2010

## PRO-MEMORIA

L'Accademia dei Lincei non ritiene che la legge xy possa riguardarla, in quanto essa è destinata agli "enti che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico", mentre l'Accademia svolge funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico per le seguenti motivazioni:

- È consulente scientifico e culturale del Presidente della Repubblica (v. lettera 29/7/1992)
- Le è stato conferito l'alto patronato permanente dal Presidente della Repubblica (v. lettera 19/4/2006) confermata dal Presidente Giorgio Napolitano (v. lettera 14/11/2006)
- È stata nominata *motu proprio* dal Governo Ente di primo livello (di rilevante interesse) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6/4/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26/5/2006 firmato dal Sottosegretario Gianni Letta, dal Ministro Maroni e dal Ministro Tremonti.
- È consulente del Governo, in particolare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (v. Convenzione del 25 novembre 2009) e del Ministero degli Esteri (v. Convenzione del 1° aprile 2010).
- Intrattiene rapporti internazionali a livello mondiale in quanto fa parte di tutti gli organismi internazionali (IAP, IAMP, ALLEA ecc.), come tutte le Accademie nazionali dei vari paesi (Institut de France, Royal Society, National Academy of Sciences - USA); per tale motivo ha ricevuto l'incarico di organizzare il G8 scientifico nei giorni 26 e 27 marzo 2009, con la partecipazione delle Accademie Nazionali dei paesi del G8+5, d'intesa con il Ministero degli Esteri.
- I corsi di lezioni dell'Accademia sono riconosciuti come corsi ufficiali di aggiornamento per professori di scuola secondaria (v. Circolare Ministeriale 376 del 23/12/1995 e Direttiva Ministeriale 305/1996).
- L'Accademia conferisce premi nazionali ed internazionali (i premi Feltrinelli nazionali e internazionali sono considerati i premi Nobel italiani) e borse di studio a giovani come incoraggiamento negli studi e nelle ricerche.

---

Lo spirito di servizio pubblico alla scienza e alla cultura italiana che ispira l'Accademia Nazionale dei Lincei comporta anche che nessun accademico anche componente degli organi direttivi percepisca alcun compenso, gettone o altra forma di remunerazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

<p>SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 OTTOBRE 2009</p>	<p>SCHEMA DI REGOLAMENTO CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAL CONSIGLIO DI STATO NEL PARERE INTERLOCUTORIO DEL 14/12/2009 (<i>in carattere grassetto ed evidenziata in giallo</i>) E NEL PARERE DEFINITIVO DEL 26/08/2010 (<i>in carattere grassetto ed evidenziata in verde</i>), <b>NONCHE' IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 5, DEL DL 78/2010</b> (<i>in carattere grassetto ed evidenziate in azzurro</i>).</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>VISTO l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.363 recante "Soppressione della reale Accademia d'Italia";</p> <p>VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 recante "Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei";</p> <p>VISTO l'articolo 33 della Costituzione;</p> <p>VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 concernente il riordino degli enti pubblici;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;</p> <p>VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2001 di approvazione dello Statuto dell'Accademia dei Lincei;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>VISTO l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363 recante "Soppressione della reale Accademia d'Italia";</p> <p>VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359 recante "Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei";</p> <p>VISTO l'articolo 33 della Costituzione;</p> <p>VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 concernente il riordino degli enti pubblici;</p> <p>VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;</p> <p>VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2001 di approvazione dello Statuto dell'Accademia dei Lincei;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p>

VISTO l'art.2, comma 634, lett.d) e lett.h) della legge 24 dicembre 2007, n.244, (legge finanziaria 2008) che prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali degli enti ed organismi pubblici statali almeno del 30 per cento;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133;

VISTO l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102;

SENTITE le Organizzazioni sindacali in data...

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.246;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

SULLA proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

VISTO l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008);

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102;

**RITENUTO di dover procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Accademia nazionale dei Lincei, secondo i criteri di cui al citato articolo 2, comma 634, lettere d) e h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:



	<p style="text-align: center;"><b>ART.1</b> <i>(Disposizioni generali)</i></p> <p>1. L'Accademia nazionale dei Lincei, di seguito denominata "Accademia", è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'ente, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.1</b> <i>(Natura e finalità dell'ente)</i></p> <p>1. L'Accademia nazionale dei Lincei, istituzione di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, con sede a Roma, di seguito denominata "Accademia", ricostituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.359, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento con lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura.</p> <p>A tal fine l'Accademia esercita le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tiene Assemblee e Adunanze delle Classi Riunite o delle singole Classi;</li> <li>b) organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali;</li> <li>c) partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza internazionale di consimili Istituzioni culturali;</li> <li>d) promuove e realizza attività e missioni di ricerca;</li> <li>e) conferisce premi e borse di studio;</li> <li>f) pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da esse promosse;</li> <li>g) fornisce, di sua iniziativa o su richiesta, parere ai pubblici poteri nei campi di propria competenza.</li> </ol> <p>2. Svolge, nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo.</p> <p>3. L'Accademia è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b> <i>(Natura e finalità dell'ente)</i></p> <p>1. L'Accademia, <b>dotata di personalità giuridica di diritto pubblico</b>, istituzione di alta cultura ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ricostituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, persegue lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura.</p> <p>2. L'Accademia, con sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, <b>che è esercitata, nel rispetto del principio costituzionale di libertà delle scienze e delle arti, limitatamente agli aspetti connessi alla gestione economico-finanziaria e contabile, nonché all'approvazione dei regolamenti interni attinenti all'amministrazione ed alla gestione economica dell'Ente, nonché all'organizzazione ed allo status del personale.</b></p>

<p style="text-align: center;">Art. 2 (Soci e Classi)</p> <p>1. L'Accademia è costituita dai Soci e tale composizione associativa ne caratterizza la struttura e l'attività.</p> <p>2. L'Accademia si compone di due Classi: una delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, l'altra delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche costituite rispettivamente di novanta Soci Nazionali oltre ai Soci nominati secondo le disposizioni statutarie, 90 Soci corrispondenti e 90 Soci stranieri.</p> <p>3. La loro ripartizione in Categorie, la eventuale suddivisione delle Categorie in Sezioni e la determinazione del numero dei Soci di ciascuna Categoria e di ciascuna Sezione sono effettuate secondo le indicazioni del Regolamento accademico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Soci e Classi)</p> <p><del>1. L'Accademia è costituita dai Soci e tale composizione associativa ne caratterizza la struttura e l'attività.</del></p> <p><del>2. L'Accademia si compone di due Classi: una delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, l'altra delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche costituite rispettivamente di novanta Soci Nazionali oltre ai Soci nominati secondo le disposizioni statutarie, 90 Soci corrispondenti e 90 Soci stranieri.</del></p> <p><del>3. La loro ripartizione in Categorie, la eventuale suddivisione delle Categorie in Sezioni e la determinazione del numero dei Soci di ciascuna Categoria e di ciascuna Sezione sono effettuate secondo le indicazioni del Regolamento accademico.</del></p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Organi)</p> <p>1. Sono organi dell'Accademia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il Presidente o il Vice Presidente, in sua vece;</li> <li>b) l'Accademico Amministratore;</li> <li>c) il Consiglio di Presidenza;</li> <li>d) l'Assemblea delle Classi Riunite;</li> <li>e) l'Assemblea di ciascuna Classe nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;</li> <li>f) il Collegio dei Revisori dei conti.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">ART. 3 (Organi)</p> <p>1. Sono organi dell'Accademia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il Presidente e il Vice Presidente, che lo sostituisce nei casi e secondo le norme del presente regolamento, dello statuto e del regolamento accademico;</li> <li>b) l'Accademico Amministratore e l'Accademico Amministratore aggiunto, che lo sostituisce nei casi e secondo le norme del presente regolamento, dello statuto e del regolamento accademico;</li> <li>c) il Consiglio di Presidenza;</li> <li>d) l'Assemblea delle Classi Riunite;</li> <li>e) l'Assemblea di ciascuna Classe nell'ambito delle competenze ad essa attribuite;</li> <li>f) il Collegio dei Revisori dei conti.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Art.4 (Il Presidente)</p> <p>1. Il Presidente rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza salvo la parte di competenza dell'Accademico Amministratore e degli Accademici Segretari. Convoca e presiede l'Assemblea, le Adunanze delle Classi riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4 (Il Presidente)</p> <p>1. Il Presidente rappresenta l'Accademia. Convoca e presiede l'Assemblea, le Adunanze delle Classi riunite e le riunioni del Consiglio di Presidenza. In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vice Presidente, o, in mancanza di questo, dal più anziano dei Soci nazionali</p>

<p>In caso di assenza il Presidente è supplito dal Vice Presidente, o, in mancanza di questo, dal più anziano dei Soci nazionali presenti.</p> <p>2. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.</p>	<p>presenti.</p> <p>2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite e sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Essi durano in carica tre anni e non possono essere rieletti immediatamente se non per una volta.</p>
<p style="text-align: center;">Art.5 (L'Accademico Amministratore)</p> <p>1. L'Accademico Amministratore prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo.</p> <p>2. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza aventi carattere amministrativo e adotta gli atti all'uopo necessari verificando la proficuità dell'azione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;">ART.5 (L'Accademico Amministratore)</p> <p>1. L'Accademico Amministratore predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza aventi carattere amministrativo e adotta gli atti all'uopo necessari verificando la proficuità dell'azione amministrativa.</p> <p>2. L'Accademico Amministratore e l'Accademico Amministratore aggiunto sono eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite e durano in carica tre anni, con possibilità di essere rieletti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Il Consiglio di Presidenza)</p> <p>1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal:</p> <p>a) Presidente;</p> <p>b) Vice Presidente;</p> <p>c) Un Accademico Amministratore e un Accademico Amministratore aggiunto;</p> <p>d) Due Accademici Segretari e due Accademici Segretari aggiunti;</p> <p>L'Accademico Amministratore e i due Accademici segretari possono essere sostituiti da supplenti.</p> <p>2. Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia, cura l'amministrazione dell'Accademia e delibera sull'articolazione dei servizi amministrativi nonché sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti dall'Accademico Amministratore. Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.</p> <p>3. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo nonché i documenti di programmazione annuale sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6 (Il Consiglio di Presidenza)</p> <p>1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:</p> <p>a) il Presidente;</p> <p>b) il Vice Presidente;</p> <p>c) l'Accademico Amministratore;</p> <p><del>d) l'Accademico Amministratore aggiunto;</del></p> <p>e) <del>d) gli</del> due Accademici Segretari <del>e gli</del> Accademici Segretari <del>aggiunti</del> delle due Classi.</p> <p>2. Il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia. Esso cura l'amministrazione dell'Accademia, delibera sul bilancio preventivo, e relative variazioni, e sul conto consuntivo e li presenta alla deliberazione definitiva dell'Accademia nell'Assemblea a Classi Riunite. Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.</p> <p><del>3. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo nonché i documenti di programmazione annuale sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</del></p> <p><del>3. In caso di impedimento a partecipare</del></p>

	<p>alle riunioni dell'organo. L'Accademico Amministratore è sostituito dall'Accademico Amministratore aggiunto e gli Accademici Segretari sono sostituiti dagli Accademici Segretari aggiunti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Il Collegio dei Revisori dei conti)</p> <p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti così designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;</li> <li>b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;</li> <li>c) un revisore effettivo scelto tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori contabili.</li> </ul> <p>2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.</p> <p>3. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7 (Il Collegio dei Revisori dei conti)</p> <p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri effettivi e <del>tre</del> supplenti così designati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;</li> <li>b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;</li> <li>c) un revisore effettivo ed uno supplente <del>eletti dall'Assemblea delle Classi Riunite</del> scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori contabili.</li> </ul> <p>2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.</p> <p>3. <b>Ai revisori effettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo</b> spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Statuto)</p> <p>1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinate con Statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n.70, nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento, assicurando la necessaria separazione delle funzioni tecnico gestionali dalle attività di indirizzo e direzione.</p> <p>2. Lo Statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8 (Statuto)</p> <p>1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinate con Statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n.70, nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento, assicurando la necessaria separazione delle funzioni tecnico gestionali dalle attività di indirizzo e direzione.</p> <p>2. Lo Statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e</p>

<p>semplificazione:</p> <p>a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all' articolo 3;</p> <p>b) i requisiti minimi per la validità delle deliberazioni degli organi;</p> <p>c) le modalità di svolgimento delle attività di istituto;</p> <p>d) i criteri di amministrazione, le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile e connesse attività di controllo e verifica;</p> <p>e) la disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;</p> <p>f) la composizione delle Classi dei Soci;</p> <p>3. Il nuovo Statuto deve essere deliberato con il voto favorevole dalla maggioranza dei Soci nazionali esistenti ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>semplificazione:</p> <p>a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3;</p> <p>b) i requisiti minimi per la validità delle deliberazioni degli organi;</p> <p>c) le modalità di svolgimento delle attività di istituto;</p> <p>d) i criteri di amministrazione, le modalità di gestione economica, finanziaria e contabile e connesse attività di controllo e verifica;</p> <p>e) la disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;</p> <p>f) la composizione delle Classi dei Soci.</p> <p>3. Lo Statuto deve essere deliberato con il voto favorevole dalla maggioranza dei Soci nazionali esistenti ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Entrate)</p> <p>1. Le entrate dell'Accademia sono costituite:</p> <p>a) dal reddito prodotto dai beni costituenti nel loro complesso il patrimonio dell'Accademia e dai beni ad essa dati in consegna;</p> <p>b) da eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici e dai contributi statali previsti da disposizioni legislative;</p> <p>c) dalle somme versate volontariamente da enti o soggetti privati per il conseguimento delle finalità dell'Accademia, con esclusione delle somme destinate all'incremento del patrimonio dell'ente;</p> <p>d) dalle donazioni, liberalità e lasciti.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 (Entrate)</p> <p>1. Le entrate dell'Accademia sono costituite:</p> <p>a) dal reddito prodotto dai beni costituenti nel loro complesso il patrimonio dell'Accademia e dai beni ad essa dati in consegna;</p> <p>b) da eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici e dai contributi statali previsti da disposizioni legislative;</p> <p>c) dalle somme versate volontariamente da enti o soggetti privati per il conseguimento delle finalità dell'Accademia, con esclusione delle somme destinate all'incremento del patrimonio dell'ente;</p> <p>d) dalle donazioni, liberalità e lasciti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Personale e Servizi)</p> <p>1. L'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia è definita con deliberazione del Consiglio di Presidenza.</p> <p>2. A capo dei servizi amministrativi centrali dell'Accademia è posto un Cancelliere, Direttore Generale, scelto dall'Assemblea delle Classi</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 (Organizzazione interna e Uffici dirigenziali)</p> <p>1. L'articolazione dei servizi amministrativi dell'Accademia è definita con deliberazione del Consiglio di Presidenza.</p> <p>2. A capo dei servizi amministrativi centrali dell'Accademia è posto un Cancelliere, Direttore Generale, scelto dall'Assemblea delle Classi</p>

<p>Riunite.</p> <p>3. La determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali, escluso quello di Cancelliere, in ogni caso non superiori a due, nonché dei criteri generali di organizzazione degli uffici dell'Accademia è disposta con regolamento interno. Formerà oggetto di regolamento interno la definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, che si rendano necessarie o anche soltanto opportune per l'attuazione delle modifiche statutarie.</p>	<p>Riunite.</p> <p>3. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera <i>b</i>), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è adottato, con deliberazione del Consiglio di Presidenza, il regolamento interno dell'Accademia per l'assetto organizzativo degli uffici dirigenziali, nonché per la determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle dotazioni organiche, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p><i>a</i>) individuazione degli uffici dirigenziali, con esclusione di quello del Cancelliere, in numero non superiore a due;</p> <p><i>b</i>) ridefinizione della pianta organica del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.</p>
<p>Art. 11 <i>(Regolamento di applicazione dello Statuto)</i></p> <p>1. Il Regolamento con il quale vengono dettate le disposizioni di applicazione dello Statuto dell'Accademia, presentato dal Consiglio di Presidenza per l'esame alle due Classi separatamente, è deliberato dalla Assemblea delle classi riunite e sottoposto all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>	<p>Art. 11 <i>(Regolamento di applicazione dello Statuto)</i></p> <p><del>1. Il Regolamento con il quale vengono dettate le disposizioni di applicazione dello Statuto dell'Accademia, presentato dal Consiglio di Presidenza per l'esame alle due Classi separatamente, è deliberato dalla Assemblea delle classi riunite e sottoposto all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.</del></p>
<p>Art. 12 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. Il nuovo Statuto dell'Accademia è adottato, con le modalità di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del collegio dei Revisori dei conti che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>ART. 11 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. Il nuovo Statuto dell'Accademia è adottato, con le modalità di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del collegio dei Revisori dei conti che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p>

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.